

*COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA*

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**  
*(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)*

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 22.02.1999*

*Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 23.04.2007*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 08 in data 29.03.2018.*

**INDICE**

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Definizione delle entrate
- Art. 3 – Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi
- Art. 4 – Agevolazioni
- Art. 5 – Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 – Attività di verifica e controllo
- Art. 8 – Rapporti con i cittadini
- Art. 9 – Attività di accertamento
- Art. 10 – Tutela giudiziaria
- Art. 11 – Sanzioni
- Art. 12 – Riscossione
- Art. 13 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 14 – Rimborsi
- Art. 15 – Autotutela
- Art. 16 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi
- Art. 17 – Compensazione
- Art. 18 – Divieti
- Art. 19 – Dichiarazione di compensazione
- Art. 20 – Controllo delle dichiarazioni
- Art. 21 – Norme finali
- Art. 22 – Entrata in vigore

#### Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del regolamento sono dirette ad individuare le procedure e le modalità di gestione ed accertamento delle entrate per quanto attiene la determinazione di aliquote, canoni e tariffe, a normare le attività di liquidazione, riscossione e contenzioso, a determinare l'applicazione delle sanzioni e dei rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 2 – Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento sia le entrate tributarie che le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

#### Art. 3 – Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi

1. Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi sono determinati con apposite deliberazioni dell'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogati i valori fissati per l'anno in corso.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con lo scopo di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascun annualità ove ciò si renda necessario; i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati al fine del migliore risultato economico nel rispetto dei valori di mercato; le tariffe per la fornitura di beni ed i corrispettivi per le prestazioni di servizi sono stabiliti in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo da assicurare la copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.
3. Il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti e dei relativi servizi.

#### Art. 4 – Agevolazioni

1. I criteri per l'applicazione di riduzioni od esenzioni sono di competenza del Consiglio comunale che ne individua i presupposti con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Eventuali agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di tali deliberazioni sono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio stesso.
2. Le agevolazioni sono riconosciute su istanza dei soggetti interessati o, qualora sia previsto dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai beneficiari in sede di autoliquidazione salvo successiva verifica dell'ufficio comunale competente.

#### Art. 5 – Forme di gestione delle entrate

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate, operata con obiettivi di equità, funzionalità, efficienza ed economicità, è di competenza del Consiglio comunale.
2. Oltre alla gestione diretta, singolarmente per ciascun entrata o cumulativamente per due o più categorie di esse, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, possono essere svolte utilizzando le forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5, D.Lgs. 446/97. Tali forme sono:
  - a) l'accertamento dei tributi mediante gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate affidando a terzi, anche disgiuntamente, le relative attività, purchè ciò non comporti aggravio di oneri per il contribuente, mediante:
    - I) convenzione ad azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3, lett. c) legge 142/90;

- II) convenzione a società miste, per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale di cui al medesimo art.22, comma 3, lett e) della citata legge 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art.53 D.Lgs. 446/97;
- III) concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
- IV) concessione mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97.
3. Le valutazioni riguardanti l'introduzione di una gestione differente da quella diretta devono risultare da apposita e dettagliata relazione del funzionario responsabile contenente la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini destinati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 c. 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazioni diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonchè delle società miste costituite o partecipate.

#### Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali relative alle singole entrate del Comune i soggetti ai quali le stesse risultano affidate nell'ambito degli atti di programmazione esecutivi di gestione.
2. Con deliberazione della Giunta comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
3. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
- In particolare il funzionario responsabile cura:
- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva anche qualora il servizio sia affidato a terzi;
  - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### Art. 7 – Attività di verifica e controllo

1. Il responsabile del Comune o il soggetto delegato provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli altri adempimenti richiesti ai contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti, mediante un'attività di riscontro e verifica dei dati sul territorio.
2. La Giunta può indirizzare l'attività di controllo, qualora lo ritenga opportuno, su particolari settori di intervento ed in particolare, in base ai risultati raggiunti, fissare compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

#### Art. 8 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Tutte le informazioni utili ai tributi ed alle altre entrate applicate sono reperibili presso gli uffici competenti e l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
3. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

#### Art. 9 - Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006 ovvero tramite l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
3. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Finanze 8 gennaio 2001.
4. L'entrata non tributaria è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
5. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo) il quale verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'ente. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

#### Art. 10 – Tutela giudiziaria

1. Spetta al concessionario ex art. 52 D.Lgs. 446/97 oppure al Sindaco, nelle vesti di rappresentante dell'ente e previa autorizzazione della Giunta comunale costituirsi in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. Il Sindaco tuttavia, ha la facoltà di delegare tale compito al funzionario responsabile o ad altro dipendente dell'Ente.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

#### Art. 11 – Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, sono previste e graduate con delibera di Giunta sulla base dei limiti previsti per le singole entrate. In assenza di deliberazione saranno applicate le aliquote minime indicate nell'ambito dei suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. L'avviso di contestazione della sanzione contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri adottati per la quantificazione della sanzione stessa. La comunicazione da parte del responsabile del provvedimento avviene con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
5. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:
  - a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
  - b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
  - c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
  - d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

#### Art. 12 - Riscossione ordinaria

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
  - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
  - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
  - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
  - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.
4. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:
  - in proprio dal Comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
  - mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata al concessionario del servizio di riscossione.
5. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto. Allo stesso funzionario competono anche tutte le attività necessarie per addivenire alla riscossione.
6. A titolo di rimborso spesa da porre a carico del contribuente nella riscossione delle entrate extratributarie tramite mav viene determinato importo pari ad € 1.

#### Art. 13 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
  - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
  - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
  - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.
3. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.
4. Su richiesta dell'interessato in difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate per la durata massima di 24 mesi per importi fino a € 2.400,00 e di 48 mesi per importi superiori con rata non inferiore ad euro 100,00 mensili.
5. La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima del termine di scadenza del pagamento.
6. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
7. Il funzionario responsabile, di concerto con l'Amministrazione, stabilisce il numero di rate bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi nella misura prevista dall'articolo 22, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.
8. Qualora il credito sia superiore a € 4.800,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
  - b) l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata.
  - c) il credito non può più essere rateizzato.
10. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
  - qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
  - qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;
  - qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;

▪ qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

#### Art. 14 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
  - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
  - b) la somma richiesta a rimborso;
  - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
  - d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
  - e) la firma per sottoscrizione.
3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.
4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

#### Art. 15 – Autotutela

1. Il Comune, per mezzo di un provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione delle entrate o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo con i limiti e le modalità stabilite ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) costo di difesa;
  - c) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento dello stesso nei casi di palese illegittimità dell'atto quali:
4. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve esser adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
5. Non è consentito l'esercizio in autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

#### Art. 16 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso legale protempore vigente.

#### Art. 17 - Compensazione

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.
2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione

dall'importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale).

3. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

#### Art. 18 - Divieti

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi :

- tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
- tributi riscossi mediante concessionari;
- intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

#### Art. 19 - Dichiarazione di compensazione

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:

- a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con sui sono state richieste.

#### Art. 20 - Controllo delle dichiarazioni

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

#### Art. 21 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

